

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 SETTEMBRE 1987

Istituzione della provincia di Crotone

ONOREVOLI SENATORI. — L'esigenza della revisione delle circoscrizioni provinciali, nate oltre cento anni or sono sulla base di motivazioni funzionali all'effettuazione di alcuni servizi (postali, scolastici, viari, eccetera), è esplosa negli ultimi anni dopo la sofferta meditazione intorno alla Costituzione ed alla sua attuazione, nonchè alla reiezione di proposte modificatrici della Carta fondamentale nelle parti che riguardano le autonomie locali.

D'altro canto, l'auspicata revisione del tessuto istituzionale periferico ispirò nella prima estate regionale la creazione dei comprensori, visti come momento essenziale per il potenziamento della partecipazione dei cittadini alla vita delle istituzioni e per il più ampio sviluppo

economico delle comunità e dei cittadini. Questi obiettivi, però, si dimostrarono, a breve distanza di tempo, come meramente illusori se il loro conseguimento rimaneva affidato a strumenti dalla insicura struttura e dall'assemblearistico afflato, unicamente come anello di decentramento regionale e non come elemento di autonomia.

E, allora, superata la stagione dell'ubriacatura comprensoriale, dell'astiosa contestazione dell'istituto prefettizio e della provincia erroneamente considerata ente inutile, è ritornato alla ribalta il problema della costituzione di nuove province-ente intermedio, allo scopo di rendere le istituzioni più trasparenti e più accessibili ai cittadini, favorendo la loro partecipazione allo sviluppo delle istituzioni.

Il superamento della, in parecchi permanenti, pseudo-cultura politica incentrata sugli arroccamenti per dare voce alle intervenute maggiori trasformazioni del Paese, evidenziate dalla molteplicità dei soggetti imprenditoriali e dai multiformi localismi, passa anche attraverso la creazione di nuove provincie, come snodo programmatico e gestionale di aree omogenee: specialmente in Regioni come la Calabria, afflitta da molte piaghe e dall'assenza di una valida presenza dello Stato.

Onorevoli senatori, in Calabria, Castrovillari, Crotona e Vibo Valentia hanno acquisito, per

l'intelligenza delle rispettive classi dirigenti, per la diffusione del loro tessuto economico, per la varietà e la molteplicità delle loro iniziative, titoli e diritto alla elevazione a provincia.

Ma, per trasferire dal momento personalistico a quello istituzionale una governabilità articolata ed una soggettualità giuridica, è indispensabile anche per Crotona, posta ai margini della Sila e lungo lo Jonio in una zona particolarmente ubertosa sul piano agricolo e notevolmente industrializzata e turisticamente evoluta, l'istituzione della provincia, come richiesto con il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. È istituita la provincia di Crotona.

Art. 2.

1. Della provincia di Crotona fanno parte i seguenti comuni:

a) Andali, Belcastro, Belvedere di Spinello, Botricello, Caccuri, Carfizzi, Casabona, Castelsilano, Cerenzia, Cerva, Cirò, Cirò Marina, Cotronei, Cropani, Crucoli, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Marcedusa, Melissa, Mesoraca, Pallagorio, Petilia Policastro, Petronà, Rocca Bernarda, Rocca di Neto, S. Mauro Marchesato, S. Nicola dell'Alto, Santa Severina, Savelli, Scandale, Sersale, Strongoli, Umbriatico, Verzino, attualmente compresi nella provincia di Catanzaro;

b) Bocchigliero, Campana, Cariati, Cropalati, Crosia, Longobucco, Mandatoriccio, S. Giovanni in Fiore, Scala Coeli, Terravecchia, attualmente compresi nella provincia di Cosenza.

Art. 3.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno e degli altri Ministri interessati, si stabilisce la divisione patrimoniale fra le provincie di Catanzaro e Cosenza e quella istituenda, per quel che concerne i comuni interessati.

Art. 4.

1. Il capoluogo della provincia è Crotona. In essa avranno sede gli uffici e le unità tecnico-amministrative della provincia, nonché tutte le altre strutture funzionali idonee all'espletamento dei compiti istituzionalmente previsti dalla legge sulle autonomie locali.

Art. 5.

1. Le elezioni del consiglio provinciale di Crotona avranno luogo in concomitanza con quelle di rinnovo dei consigli provinciali nel restante territorio nazionale.

Art. 6.

1. Le spese per i locali e per il funzionamento degli uffici e degli organi statali decentrati gravano sui capitoli del bilancio dello Stato relativi alle spese dei corrispondenti organi ed uffici, opportunamente modificati nei rispettivi ammontari.

2. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

1. Sino alla elezione del consiglio provinciale di Crotona, i provvedimenti necessari alla costituzione ed al funzionamento degli uffici della nuova amministrazione sono adottati da un Commissario straordinario nominato dal Ministro dell'interno.

2. Alla dotazione di personale per l'amministrazione provinciale di Crotona si provvede unicamente mediante il comando od il trasferimento da Catanzaro, da Cosenza e dai comuni di cui all'articolo 2.